



COMUNE DI BRUSASCO

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 15

OGGETTO: ALIQUOTA RELATIVA ALLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2017 - CONFERMA.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta**, del mese di **marzo**, alle ore **20.11** nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori:

consiglieri comunali	presenti	assenti
TROMBADORE Luciana	X	
GATTI Daniela in AVEDANO	X	
MURER Mario	X	
VALESIO Giuseppe	X	
CIMA Fabio	X	
ROTOLO Lorena	X	
BRACIGLIANO Vincenzo	X	
FAVRO Paolo	X	
MAROLO Anna Giuseppina	X	
GIACOMETTO Carluccio	X	
AGUSTA Isabella in BOSSO	X	
TOTALE	11	

Assume la Presidenza il Sig. **TROMBADORE Luciana – SINDACO**.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Assunta Maria Neri**.

Si da atto, come dal verbale della precedente deliberazione, che dalle ore 20,52 è presente il Consigliere Favro Paolo.

Pertanto i consiglieri presenti in aula sono 11 (undici).

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BRUSASCO

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 15

SEDUTA DEL 30/03/2017

ASSENTI: =====

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – CONFERMA
ALIQUOTE ANNO 2017.**

L'ISTRUTTORE

f.to Rag. Annamaria NICOLA

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate tributarie e non tributarie;

RICHIAMATO l'art. 42 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, comma 2, lettera f), che stabilisce che rientra tra le competenze del Consiglio Comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali;

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

RILEVATO che l'art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 28, ed in particolare il comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/98, spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione C.C. n. 58 del 19/12/1998, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Istituzione di addizionale comunale dell'I.R.P.E.F. ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 28/09/1998, n. 360" con la quale veniva stabilita la misura di 0,2 punti percentuali;

VISTA la deliberazione C.C. n. 6 del 14/02/2000, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: "Addizionale Comunale dell'I.R.P.E.F. ai sensi dell'art. 1 D.Lgs 28/09/1998, n. 360" con la quale con effetto del 01/01/2000, l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. veniva maggiorata di ulteriori 0,2 punti percentuali, così per complessivi 0,4 punti percentuali;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha confermato l'aliquota dell'addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,4% per tutti gli anni fino al 2011;

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell'articolo unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.L.gs n. 360 del 1998,

RICHIAMATO l'art. 1 del decreto legislativo 28.9.1998, n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007), che, al comma 3, prevede:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2."

VISTO che con deliberazione consiliare n. 18 del 29.05.2012 si è proceduto ad approvare il regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF determinando l'aliquota dell'addizionale all'I.R.P.E.F. con decorrenza 1.01.2012, nella misura dello 0,7%, giusta deliberazione C.C. n. 19 del 29.05.2012;

CONSIDERATO che l'aliquota dello 0,7% è stata confermata fino all'anno 2013;

PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 19 del 31.07.2014 è stata stabilita per l'anno 2014 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8% e che la stessa è stata confermata nell'anno 2015 con deliberazione C.C. n. 15 del 29.7.2015 e nel 2016 con deliberazione C.C. n. 11 del 29/04/2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, da cui discende che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017, è differito al 31 marzo 2017;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO opportuno confermare le aliquote determinate, per l'anno 2015, con deliberazione consiliare n. 15 del 29/07/2015 e confermate, per l'anno 2016, con deliberazione consiliare n. 11 del 19/04/2016 nella misura dello 0,8%;

RICHIAMATO il vigente Regolamento disciplinante *l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche* di cui al D.Lgs. 360/98 e s.m.i., approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 29/05/2012;

VISTI:

- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

DI CONFERMARE anche per l'anno 2017, l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui al D.Lgs. 360/98 e s.m.e.i., nella misura dello **0,8%**, già in vigore sin dall'anno 2014;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 269/2006, il 1° gennaio 2017;

DI TRASMETTERE, mediante modalità telematica, la seguente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i. , e dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 175 del 2014, ai fini della pubblicazione sul sito informatico;

DI DICHIARARE, con apposita separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

- a) alla regolarità tecnica
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Annamaria NICOLA

- b) alla regolarità contabile
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Annamaria NICOLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate tributarie e non tributarie;

RICHIAMATO l'art. 42 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, comma 2, lettera f), che stabilisce che rientra tra le competenze del Consiglio Comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali;

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

RILEVATO che l'art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 28, ed in particolare il comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/98, spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione C.C. n. 58 del 19/12/1998, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Istituzione di addizionale comunale dell'I.R.P.E.F. ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 28/09/1998, n. 360" con la quale veniva stabilita la misura di 0,2 punti percentuali;

VISTA la deliberazione C.C. n. 6 del 14/02/2000, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: "Addizionale Comunale dell'I.R.P.E.F. ai sensi dell'art. 1 D.Lgs 28/09/1998, n. 360" con la quale con effetto del 01/01/2000, l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. veniva maggiorata di ulteriori 0,2 punti percentuali, così per complessivi 0,4 punti percentuali;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha confermato l'aliquota dell'addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,4% per tutti gli anni fino al 2011;

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell'articolo unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.L.gs n. 360 del 1998,

RICHIAMATO l'art. 1 del decreto legislativo 28.9.1998, n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007), che, al comma 3, prevede:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota

di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2."

VISTO che con deliberazione consiliare n. 18 del 29.05.2012 si è proceduto ad approvare il regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF determinando l'aliquota dell'addizionale all'I.R.P.E.F. con decorrenza 1.01.2012, nella misura dello 0,7%, giusta deliberazione C.C. n. 19 del 29.05.2012;

CONSIDERATO che l'aliquota dello 0,7% è stata confermata fino all'anno 2013;

PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 19 del 31.07.2014 è stata stabilita per l'anno 2014 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8% e che la stessa è stata confermata nell'anno 2015 con deliberazione C.C. n. 15 del 29.7.2015 e nel 2016 con deliberazione C.C. n. 11 del 29/04/2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";

RICHIAMATO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, da cui discende che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017, è differito al 31 marzo 2017;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO opportuno confermare le aliquote determinate, per l'anno 2015, con deliberazione consiliare n. 15 del 29/07/2015 e confermate, per l'anno 2016, con deliberazione consiliare n. 11 del 19/04/2016 nella misura dello 0,8%;

RICHIAMATO il vigente Regolamento disciplinante *l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche* di cui al D.Lgs. 360/98 e s.m.i., approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 29/05/2012;

VISTI:

- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta deliberativa riferendo che si propone la conferma delle aliquote applicate nell'anno precedente.

Il Cons. Giacometto evidenzia che l'aliquota dell'addizionale IRPEF del Comune di Brusasco è una delle più alte rispetto a quella applicata dai comuni limitrofi; ad esempio, nel Comune di Lauriano l'aliquota per l'addizionale Irpef è dello 0.75%. Il Sindaco evidenzia che, tuttavia, bisogna tener conto del contesto del Comune di Lauriano, rispetto al territorio di Brusasco.

Successivamente, il Sindaco mette in votazione il punto all'ordine del giorno;

La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: 11

Astenuti: 0

Favorevoli: 8

Contrari: 3 (Cons: Agusta, Marolo e Giacometto)

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

DI CONFERMARE anche per l'anno 2017, l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui al D.Lgs. 360/98 e s.m.i., nella misura dello **0,8%**, già in vigore sin dall'anno 2014;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 269/2006, il 1° gennaio 2017;

DI TRASMETTERE, mediante modalità telematica, la seguente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., e dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 175 del 2014, ai fini della pubblicazione sul sito informatico;

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione astenuti: 0, favorevoli: 8 e contrari: 3 (Cons: Agusta, Marolo e Giacometto)), resa in forma palese ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Luciana TROMBADORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Assunta Maria NERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 21 aprile 2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Assunta Maria NERI

Brusasco, lì 21 aprile 2017.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Brusasco, lì 21 aprile 2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Assunta Maria NERI